



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.09/03/2018.0048401.U

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione  
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione  
al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche  
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello  
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello  
ai sigg. Presidenti dei Tribunali  
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali  
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento  
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale  
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESO LA SEZIONE DISTACCATA  
DI CORTE D'APPELLO DI BASSARI  
PERVENUTO IL

11.2 u.3 - 9 MAR. 2018

PROT. N. ....

719 *Scipio*

**OGGETTO:** FOGLIO DI INFORMAZIONE della Direzione generale della giustizia civile.  
Foglio di informazione, anno 2018, n. 1 – Trasmissione.

Nel Suo atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2018, il Ministro della giustizia auspica un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi dell'amministrazione, *«individuando azioni di miglioramento in grado di garantire risultati concreti, in termini di semplificazione dei processi, efficacia ed economicità dell'azione»*. Entro questa cornice si colloca anche l'auspicio di offrire un servizio omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, ad esempio mediante la diffusione e condivisione, tra gli operatori giudiziari, dei risultati dell'attività amministrativa e, più in generale, di indicazioni utili al miglioramento dei servizi erogati.

È accogliendo tali auspici che questa Direzione generale, con la condivisione del sig. Capo del Dipartimento, ha inteso avviare un nuovo sistema virtuoso di diffusione e divulgazione delle interpretazioni fornite nel rispondere a specifici quesiti o con vere e proprie circolari (principalmente a supporto dei servizi di cancelleria) nelle diverse materie di propria competenza, denominato *«il foglio di informazione della Direzione generale della giustizia civile»*: si tratta, in sostanza, di una sorta di "massimario" di tali arresti interpretativi da pubblicare sul sito del Ministero della giustizia con cadenza periodica e da divulgare in maniera capillare presso gli Uffici giudiziari.

Esso persegue diverse importanti finalità.

La prima è quella di rendere più celere ed efficiente il servizio, essendo purtroppo frequente che sulle medesime questioni pervengano analoghi quesiti da diversi uffici giudiziari, i quali non hanno conoscenza delle risposte già date o delle indicazioni già offerte sull'argomento da questa

Direzione generale: il foglio informativo renderà dunque periodicamente "condivise" le risposte già fornite, così da agevolare la formazione di un patrimonio comune, accessibile immediatamente e direttamente dagli Uffici giudiziari.

In secondo luogo, il foglio informativo garantirà uniformità di interpretazione sul territorio nazionale, mettendo tutti gli Uffici a conoscenza delle soluzioni adottate da questa Direzione generale sulle questioni di propria competenza, soprattutto nei casi in cui sia necessario applicare le norme del d.P.R. n. 115 del 2002 (e ciò, beninteso, senza voler in alcun modo invadere l'ambito delle competenze e prerogative dell'Autorità giudiziaria).

Il foglio informativo verrà inoltre condiviso con l'Ispettorato generale del Ministero, così rafforzando la collaborazione già in corso e al precipuo fine di consentire all'azione amministrativa di operare in modo sincronico nelle sue differenti articolazioni.

Infine, la pubblicazione del foglio di informazione sul sito internet del Ministero realizzerà una piena trasparenza in favore dell'utente finale del servizio, soprattutto su temi di particolare importanza come quello della tassazione fiscale degli atti giudiziari (contributo unificato).

Nell'allegare dunque alla presente il primo numero del foglio di informazione in oggetto, prego le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di assicurarne idonea diffusione tra i magistrati e il personale amministrativo.

Cordialità.

Roma, li 8 marzo 2018

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*  
*M. Forziati*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – Affari civili interni

anno 2018 | n. 1

## FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

### INDICE

1. CONSULENTI TECNICI E PERITI
2. CONTRIBUTO UNIFICATO
3. DIRITTI DI CANCELLERIA
4. FUNZIONARIO DELEGATO
5. MAGISTRATURA ONORARIA
6. MEDIAZIONE
7. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
8. PROFESSIONI
9. SERVIZI DI CANCELLERIA
10. SOVRAINDEBITAMENTO
11. SPESE DI GIUSTIZIA
12. QUESITI

#### CONSULENTI TECNICI E PERITI

Prov. 21 dicembre 2017

*Consulente tecnico d'ufficio – Procedimenti ex artt. 330, 333 c.c. – Liquidazione degli onorari*

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconduce la disciplina degli onorari e delle spese del consulente tecnico nominato dal magistrato sotto la previsione normativa dell'articolo 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che gli stessi andranno prenotati a debito, secondo quanto sancito dal comma 3 del citato articolo 131. In mancanza di una espressa disciplina e in attesa di un auspicato intervento di modifica normativa (la cui opportunità si è già segnalata all'Ufficio legislativo), il provvedimento di liquidazione deve essere adottato dal magistrato, caso per caso, oltre che in applicazione delle regole del codice di rito, nel rispetto dei principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese del procedimento. Da ciò discende che, l'attività interpretativa del giudice, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, può condurre alle soluzioni più opportune, ivi inclusa quella di ipotizzare, solo ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio, anche l'applicazione del principio della soccombenza.

#### CONSULENTI TECNICI E PERITI

Prov. 19 ottobre 2017

*Responsabilità medica – Nuove norme in materia di responsabilità medica – Legge n. 24 del 2017*

I nuovi criteri regolativi del compenso spettante al collegio di periti/consulenti – introdotti dalla legge n. 24 del 2017 -, in caso di responsabilità medica, trovano applicazione per tutti gli incarichi che siano stati completati in data successiva all'1 aprile 2017, mentre invece per gli incarichi conclusi prima di detta data, anche a fronte di decreti di liquidazione emessi successivamente, resta ancora applicabile il previgente sistema normativo (e dunque, in specie, l'articolo 53 d.P.R. n. 115 del 2002).

#### CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. 21 aprile 2017

*Contributo unificato - Imposte - Obbligo del pagamento - Onlus*

Nessuna esenzione dall'obbligo del pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfetarie ex art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere riconosciuta in favore delle associazioni di volontariato ONLUS.

#### CONTRIBUTO UNIFICATO

Prov. 28 febbraio 2018

*Contributo unificato - Imposte - Obbligo del pagamento - Onlus*

Le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato, dell'importo forfetario per le notifiche d'ufficio ed al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata all'imposta di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime organizzazioni e non estesa agli atti processuali.

#### **CONTRIBUTO UNIFICATO**

Prov. 16 agosto 2017

##### ***Contributo unificato – Termine di prescrizione***

Il termine di prescrizione relativo al contributo unificato si ricava dall'articolo 20, comma 6, dlgs n. 112 del 1999 che, come evidenziato dalla Suprema Corte, utilizzando una espressione ellittica, fa riferimento al termine di prescrizione decennale che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale (Cass. Civ. n. 23397 del 2016).

#### **CONTRIBUTO UNIFICATO**

Prov. 23 febbraio 2018

##### ***Contributo unificato – Resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo – Chiamata in causa del terzo***

Deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolge domanda di chiamata in causa del terzo.

#### **CONTRIBUTO UNIFICATO**

Prov. 23 febbraio 2018

##### ***Contributo unificato – Dimezzamento dell'importo – Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo***

Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.

#### **CONTRIBUTO UNIFICATO**

Prov. 23 febbraio 2018

##### ***Contributo unificato – Giudizi di separazione o divorzio - Domanda in riconvenzione***

Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio - per i quali il Testo unico sulle spese di giustizia prevede il pagamento di un contributo unificato in termine fisso, art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b), - può affermarsi che, alla luce della formulazione letterale

dell'articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, se la parte quantifica il valore della domanda proposta, si applicherà il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per quel determinato scaglione di valore.

#### **DIRITTI DI CANCELLERIA**

Prov. 17 novembre 2017

##### ***Diritti per il rilascio di copie – Supporti informatici – Criterio del calcolo per pagina - chiarimenti***

Per determinare l'importo dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'Ufficio giudiziario su supporto informatico occorre distinguere tra testi digitalizzati (ossia acquisiti su supporto informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall'Ufficio giudiziario nel corso delle indagini). Il criterio del "calcolo per pagina" può trovare applicazione solo rispetto alla documentazione analogica depositata presso l'Ufficio giudiziario e da questo digitalizzata (previa scansione), mentre rispetto alla documentazione nativa digitale, acquisita come tale nel corso delle indagini, deve trovare applicazione il principio enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4408 del 21 settembre 2015: gli Uffici giudiziari possono in tale ipotesi chiedere esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (ora rivalutata dal d.m. 7 maggio 2015 in euro 320,48).

#### **FUNZIONARIO DELEGATO**

Prov. 21 dicembre 2017

##### ***Provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato – Restituzione degli atti da parte del funzionario delegato***

Con riguardo al comportamento del funzionario delegato che "non procede all'emissione dei mandati di pagamento, nei casi in cui nel decreto di liquidazione sia stato previsto che il pagamento del compenso venga posto a carico dell'Erario", si ritiene di non poter censurare la restituzione dei provvedimenti di liquidazione al magistrato che li ha emessi in quanto la normativa vigente prevede che "I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro

disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa" (articolo 172 del d.P.R. n. 115 del 2002). In ogni caso, il magistrato può sempre confermare i provvedimenti di liquidazione rifiutati dal funzionario delegato; quest'ultimo dovrà procedere al pagamento delle spettanze liquidate valutando, all'esito, l'opportunità di segnalare alla competente Procura della Corte dei Conti le irregolarità che ritiene di individuare nel titolo di pagamento (art. 52, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n.174 ed art. 1, commi 3 e 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

#### **FUNZIONARIO DELEGATO**

Prov. 27 febbraio 2018

#### ***Pagamento di fatture – Annualità di riferimento – In caso di successivo contenzioso ed emissione di titolo giudiziale***

Laddove sulla richiesta di pagamento si sia instaurato un contenzioso, è all'annualità in cui è stato emesso il titolo giudiziale che lo definisce (sia esso decreto ingiuntivo, ordinanza o sentenza) che occorre far riferimento per verificare l'esistenza o meno di fondi da destinare alla soddisfazione del credito, e non più a quella di emissione della fattura o del decreto.

#### **MAGISTRATURA ONORARIA**

Prov. 22 febbraio 2018

***Giudice onorario in servizio presso il Tribunale per i Minorenni – Partecipazione obbligatoria alle Camere di consiglio – Indennità – Spettanza – Sussiste – Modalità di attestazione dei contenuti dell'impegno – Atto equivalente a verbale di udienza***  
Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti al giudice onorario minorile per la partecipazione necessaria alle camere di consiglio, in luogo del verbale di udienza può essere prodotto qualsiasi documento, sottoscritto dal presidente del collegio, che attesti la partecipazione del magistrato onorario alla camera di consiglio in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale.

#### **MAGISTRATURA ONORARIA**

Prov. 2 febbraio 2018

#### ***Magistratura onoraria – Premio assicurativo INAIL – Circolare Inail 8 novembre 2017 n. 50 - Modalità di pagamento***

Ai fini del versamento del premio assicurativo in favore dei magistrati onorari in servizio, poiché il SICOGE non consente di effettuare pagamenti mediante modello F24, il pagamento del premio assicurativo non potrà che avvenire tramite IBAN.

#### **MAGISTRATURA ONORARIA**

Prov. 27 febbraio 2018

#### ***Magistratura onoraria – Dlgs n. 116 del 2017 – Magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore del dlgs cit. – Modalità retributive – Regime preesistente - Persistenza***

In virtù degli articoli 31 e 32 del dlgs n. 116 del 2017, per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso non è più assimilato a reddito da lavoro dipendente (e nemmeno al reddito cd. diverso) ma costituisce reddito da lavoro autonomo; per i magistrati già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni di vecchio conio, restando quindi ferma la possibilità di operare attraverso il portale informatico Giudici.net per corrispondere l'indennità spettante ai magistrati non titolari di partita IVA.

#### **MEDIAZIONE**

Prov. 27 febbraio 2018

#### ***Mediazione delle controversie civile e commerciali – dlgs n. 28 del 2010 – domanda di mediazione – comunicazione alla controparte - onere***

In virtù dell'articolo 8 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la comunicazione alla controparte della domanda di mediazione è a carico dell'organismo di mediazione e può essere effettuata, eventualmente, in aggiunta dalla parte istante. Non è dunque conforme al detto dato normativo la disposizione regolamentare che ponga esclusivamente a carico della parte istante, l'adempimento della comunicazione della propria domanda alla controparte.

## **MEDIAZIONE**

Prov. 28 febbraio 2018

***Mediazione delle controversie civile e commerciali – dlgs n. 28 del 2010 – Decreto di omologazione del verbale di mediazione – Regime fiscale***

Il procedimento di omologa dell'accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del tribunale deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002, sia dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia. Devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate per la quantificazione e il pagamento dell'imposta di registro i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a euro 50.000.

## **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Prov. 10 gennaio 2018

***Patrocinio a spese dello Stato – termine entro cui l'avvocato deve depositare l'istanza di liquidazione del compenso spettante per l'attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.***

L'articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza però che, in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, graveranno sul difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione.

## **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Prov. 10 gennaio 2018

***Patrocinio a spese dello Stato - Termine entro cui il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.***

L'articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un "termine a provvedere" per il magistrato, essendo ben possibile che quest'ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare

l'emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all'ufficio finanziario. Detta norma chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio.

## **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Prov. 10 gennaio 2018

***Patrocinio a spese dello Stato - Prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull'istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato***

L'articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 delinea un *modus procedendi* che pare poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali, sistematicamente e senza alcun filtro, a fronte dell'istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all'ufficio finanziario, rimandando all'esito degli stessi (e dunque anche a distanza di molto tempo) l'adozione del decreto di pagamento. Al contrario, si pongono in linea con questa disposizione quelle prassi virtuose introdotte da alcuni uffici giudiziari in virtù delle quali si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all'istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.

## **PROFESSIONI**

Prov. 11 gennaio 2018

***Formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. – Indicazioni operative da seguire nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119.***

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119, i Presidenti dei tribunali, investiti della richiesta

di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.), potranno procedere alla nuova iscrizione.

#### **SERVIZI DI CANCELLERIA**

Prov. 2 novembre 2017

##### ***Trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario - Termine***

Il termine per la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario deve decorrere dalla data di annotazione della irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in giudicato. Il termine per la trasmissione non è più, però, di cinque giorni, bensì di trenta giorni, in virtù delle modifiche apportate all'articolo 73-bis d.P.R. 115 del 2002, dall'art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 1), d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225.

#### **SERVIZI DI CANCELLERIA**

Prov. 2 novembre 2017

##### ***Rilascio di copia esecutiva - Chiarimenti***

Anche dopo le modifiche apportate all'art. 73 d.P.R. n. 115 del 2002, dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 dicembre 2016, n. 225, il rilascio di una copia esecutiva può avvenire indipendentemente dalla trasmissione del provvedimento all'Agenzia delle entrate per la sua registrazione.

#### **SERVIZI DI CANCELLERIA**

Prov. 27 febbraio 2018

##### ***Minori stranieri non accompagnati - d.lgs. n. 220 del 2017 - istituzione del registro delle tutele dei minori ex artt. 19, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 47 disp. att. c.c.***

In virtù dell'articolo 19, comma 5, dlgs n. 142 del 2015, come modificato dal dlgs n. 220 del 2017, è stato istituito presso il Tribunale per i Minorenni il registro delle tutele dei minori, di cui all'art. 47 disp. att. c.c.; detto registro entra in vigore in data 2 marzo 2018.

#### **SOVRAINDEBITAMENTO**

Prov. 20 dicembre 2017

##### ***Sovraindebitamento - Istanza di nomina del professionista per la composizione della crisi - Contributo Unificato***

L'istanza di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento deve inquadarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, per il quale deve essere versato il contributo unificato indicato dall'art. 13, comma 1, lettera b), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 e l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.

#### **SOVRAINDEBITAMENTO**

Prov. 20 dicembre 2017

##### ***Sovraindebitamento - Proposta di accordo di ristrutturazione - Contributo Unificato***

La presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione, come pure della richiesta di omologa dell'accordo, danno inizio ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale deve essere versato un nuovo contributo unificato (ulteriore rispetto a quello previsto per il quesito di cui al punto A), secondo la previsione dell'art. 13, comma 1, lettera b), seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.

#### **SOVRAINDEBITAMENTO**

Prov. 20 dicembre 2017

##### ***Sovraindebitamento - Istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi - chiarimenti***

Le istanze presentate dall'organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto nel momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina, senza obbligo di versamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario. Le istanze proposte dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti "privatamente dalla parte" devono invece inquadarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all'art. 13, comma 1, lettera b), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002

e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico.

#### **SPESE DI GIUSTIZIA**

Prov. 2 febbraio 2018

##### ***Conflitti di attribuzione – Nomina di Avvocato del libero foro per la rappresentanza in giudizio – Relativa Spesa – Imputazione nel capitolo delle spese di giustizia – Chiarimenti***

Accade con frequenza che, nel caso di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, gli uffici giudiziari coinvolti nel conflitto decidano di essere difesi e rappresentati in giudizio da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, così come è espressamente consentito dall'art. 37, l. 11 marzo 1953, n. 87. La spesa relativa al pagamento degli onorari di difesa è imputata al capitolo delle spese di giustizia. Ora, poiché tale forma di difesa appare, per ovvie ragioni, particolarmente onerosa, si richiama l'attenzione sulla circostanza che lo stesso art. 37 cit. consente agli organi interessati dal conflitto, diversi dal Governo, di stare in giudizio anche personalmente. Appare dunque auspicabile che gli uffici giudiziari, quando non ritengano, come avviene nella maggior parte dei casi, che le argomentazioni sufficienti a sostenere la posizione dell'ufficio siano già contenute nel provvedimento con il quale il conflitto viene sollevato, facciano ampio, se non esclusivo, ricorso alla facoltà di stare in giudizio personalmente, determinando così un consistente contenimento della spesa.

#### **QUESITI**

Prov. 2 febbraio 2018

##### ***Quesiti rivolti dall'ufficio giudiziario al Ministero della Giustizia – Via gerarchica***

Tutti i quesiti posti dagli uffici giudiziari devono essere inviati per via gerarchica. Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che il capo dell'ufficio sovraordinato verifichi se la questione in parola sia stata già affrontata e risolta da altri uffici del medesimo distretto con una soluzione dallo stesso ritenuta condivisibile (in quanto, "in tal caso, appare evidente come sia del tutto superfluo investire anche questa Direzione generale). In caso contrario, ovvero qualora detta soluzione non sia condivisa dal Capo dell'ufficio

sovraordinato, quest'ultimo provvederà a trasmettere il quesito a questa Direzione generale esprimendo un motivato parere utile alla risoluzione del quesito proposto sulla base della relazione dell'ufficio richiedente, in modo da fornire in maniera esaustiva l'esatta rappresentazione del caso prospettato e favorire, al contempo, la formulazione di risposte più organiche e tempestive e, ove necessario, l'adozione di determinazioni di carattere generale trasfuse in apposite circolari.